



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Il Consulente tecnico d'ufficio: regole sulla perizia e sul processo

Autore: Redazione | 28/07/2014



La C.T.U.: cosa deve sapere il perito per sopravvivere alla giungla delle cause e dei giudici.

Con l'aumento delle iscrizioni negli elenchi dei **consulenti tecnici d'ufficio** (tenuti presso i singoli tribunali), è purtroppo diminuita la qualità delle perizie: redatte, spesso, in modo frettoloso o, ancor più spesso, senza quelle competenze specifiche che, invece, sono richieste per determinati incarichi, le relazioni diventano facile bersaglio per le difese degli avvocati e finiscono, così, per

allungare a dismisura i tempi processuali.

Fare una buona perizia, peraltro, non richiede solo la conoscenza delle regole tecniche della propria scienza, ma anche di quelle **giuridiche** che regolano il processo, onde evitare che il mancato rispetto delle norme processuali possa riversarsi in una causa di nullità della CTU. Una consulenza ineccepibile sotto il profilo scientifico, infatti, potrebbe non esserlo sotto quello procedurale, fino al punto da diventare inutilizzabile per il giudice.

IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

Uno dei punti più delicati nello svolgimento della perizia, ma anche nelle fasi preliminari e successive, riguarda il rispetto del **principio del contraddittorio** e del diritto alla difesa.

Il codice di procedura civile **[1]** impone al perito, nelle operazioni di consulenza, l'obbligo di garantire una **partecipazione effettiva**:

1. delle **parti** processuali;
2. dei relativi **difensori**;
3. dei **tecnici di parte** (se nominati).

Ad esempio, occorre ricordare che la **comunicazione d'inizio** delle operazioni peritali può avvenire in due diversi momenti:

1. all'udienza di affidamento d'incarico;

2. oppure in momento successivo. In questo secondo caso, però, il consulente deve inviare la comunicazione di inizio operazioni ai difensori delle parti e ai rispettivi periti di parte, utilizzando strumenti idonei ad attestare la corretta ricezione (la raccomandata a.r. e, oggi, anche la **Pec**).

In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo la perizia potrebbe divenire inutilizzabile.

È questo il caso del Ctu che inizi le operazioni peritali senza aver avvertito una delle due parti (difensori e tecnici di parte, se nominati) oppure avendolo fatto ma con mezzi non idonei. E lo stesso accade al consulente che, dopo una **sospensione** delle attività, non abbia cura di dare nuovo avviso della ripresa delle operazioni.

Va ricordato anche il caso in cui il Ctu abbia svolto **ispezioni e/o indagini** di natura istruttoria (quindi con valore rilevante ai fini peritali) **senza la presenza** delle parti o di una di esse. È questo, ad esempio, il caso del Ctu che compia attività di accertamento tecnico sui luoghi di cui è causa senza consentire la partecipazione delle parti, oppure svolga attività con il proprio ausiliario esperto senza aver consentito alle parti attività analoga, oppure ancora non si astenga dallo svolgere le proprie indagini nell'ipotesi in cui vi sia un impedimento nell'accesso ai luoghi per una delle parti.

Altro caso può essere quello della partecipazione alle attività ad opera di **consulenti di parte** non regolarmente nominati (questi debbono essere nominati **[2]**). Ciò accade - ad esempio - quando la parte non abbia nominato il proprio consulente con dichiarazione a verbale di udienza o depositata in cancelleria, quando gli affianchi un altro soggetto con il ruolo di esperto senza idonea nomina o provveda a una sostituzione in difformità.

Altro caso in cui il CTU viola il principio del contraddittorio è quando – grazie al potere conferitogli dal magistrato – **svolga indagini** presso enti e autorità e **acquisisca atti e documenti** che però poi non mette a disposizione delle parti per consentire loro l’esercizio di controllo e valutazione. E lo stesso accade quando il consulente – specificamente autorizzato dal giudice – **raccoglie informazioni da terzi** o chiede chiarimenti alle parti senza darne opportuno avviso. O, ancora, quando consente la produzione e l’introduzione nel giudizio (tenendone quindi conto) di particolare **documentazione in violazione dei principi dell’onere probatorio [3]** della disponibilità delle prove **[4]** e dei termini stabiliti dalla norma **[5]** e delle preclusioni previste dall’impianto normativo.

La violazione, da parte del CTU, del principio del contraddittorio implica, nei casi più gravi, una causa di **annullamento** della consulenza. Tuttavia, tale vizio può essere **sanato**: infatti l’invalidità viene meno se non eccepita dalle parti con la prima difesa successiva. Diversamente, le indagini devono essere **rinnovate**; con molta probabilità anche il consulente verrà sostituito, anche con effetti spiacevoli sul piano delle possibili responsabilità di quest’ultimo.

RESPONSABILITA’ DEL PERITO

I consulenti tecnici di ufficio sono esposti a diversi profili di responsabilità nell’adempimento del loro mandato giurisdizionale.

1- Responsabilità disciplinare.

In conformità con quanto peraltro previsto dal codice **[6]**, il presidente del tribunale verifica due presupposti:

a) la condotta morale specchiata. Vi rientra l'assenza di condanne penali o civili, l'irrogazione di sanzioni amministrative incidenti sull'esercizio della professione o che comunque denotano spregio della legalità. Sono esempi di questa casistica le condanne per falso in atto pubblico o guida in stato di ebbrezza;

b) l'adempimento agli obblighi assunti. Vi rientrano invece le condotte conseguenti all'assunzione dell'incarico, come il rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio, la mancata comparizione all'udienza per il giuramento o il mancato deposito della relazione senza motivi o, ancora, le violazioni delle norme aggravate dalla necessità del rinnovo della consulenza.

Le **sanzioni** sono l'avvertimento, la sospensione dall'Albo fino a un anno e la cancellazione dall'Albo.

2- Responsabilità penale.

I profili di responsabilità penale del Ctu sono governati dal codice penale **[7]**. Anzitutto occorre rilevare che il consulente riveste la qualifica di **pubblico ufficiale** e può incorrere nelle fattispecie di reato di **peculato, concussione, corruzione** e **abuso** d'ufficio.

Per quanto più connesso all'incarico possono concretizzarsi reati che prevedono, tra l'altro, l'interdizione dall'esercizio della professione:

a) rifiuto di uffici legalmente dovuti [8]: il Ctu che non si presenta all'udienza per assumere l'incarico oppure che fornisce false giustificazioni per essere sostituito. Reclusione fino a sei mesi oppure multa da 30 a 516 euro;

b) omissione di atti d'ufficio [9]: il Ctu che si rifiuta di adempiere all'incarico

assunto o di compiere qualcuno degli atti inerenti al suo ufficio senza giustificato motivo. Reclusione da sei mesi a due anni;

c) falsa perizia [10]: il Ctu che fornisce un parere falso o afferma l'esistenza di fatti non veri, cosiddetto reato di evento; occorre la consapevolezza del falso da parte del consulente. Reclusione da due a sei anni;

d) frode processuale [11]: il Ctu che modifica artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose su cui si deve svolgere la consulenza. Reclusione da sei mesi a tre anni.

Vi sono poi le responsabilità penali e civili **[12]** (colpa grave) attraverso le quali il consulente può essere punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.329 euro, l'interdizione dall'esercizio della libera professione, oltre al risarcimento dei danni causati alle parti. Sono i casi del Ctu che compie operazioni peritali viziate da **irregolarità** con consulenza poi annullata, una **relazione palesemente incompleta** che impone la rinnovazione ovvero viziate da **grossolani errori materiali** che viene a costituire il presupposto della decisione del magistrato o ancora che **smarrisce documenti originali** contenuti nei fascicoli di parte non più riproducibili.

3- Responsabilità civile.

Si tratta della responsabilità che obbliga il Ctu a risarcire i danni arrecati alle parti a causa della propria condotta **[13]**. Tra le condotte colpose suscettibili di arrecare un danno possono riconoscersi quelle della **perdita della cosa controversa** e dei **documenti, omissione** nell'eseguire accertamenti irripetibili, rifiuto o ritardo del deposito della relazione senza giustificato motivo, le ipotesi di sostituzione del Ctu e di rinnovo della consulenza dovute ad imperizia.

4- Privacy.

Occorre poi ricordare che sul Ctu e sul consulente di parte incombono le

responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali delle parti **[14]**. Le inosservanze sono punite penalmente, con sanzioni amministrative oltre agli eventuali profili di responsabilità civile in caso di danno arrecato alle parti.

COME FARE PER RENDERE COMPLETA LA PERIZIA

La relazione peritale è il prodotto dell'opera del Ctu e rappresenta l'atto con il quale questi adempie al mandato giurisdizionale. Formerà oggetto di valutazione da parte degli operatori del processo e perciò, da un lato, deve essere in grado di fornire motivazioni chiare nel rispetto della scienza e, dall'altra, compiersi in rigoroso ossequio alle norme processuali. Una relazione incompleta, viziata da omissioni e/o irregolarità sarebbe inutilizzabile e costringerebbe il giudice ad operare una rinnovazione delle operazioni, se del caso, con sostituzione del consulente. L'elaborato peritale dovrebbe articolarsi nelle parti introduttiva, descrittiva, valutativa e conclusiva, ciascuna con le proprie finalità.

In ogni caso, non dovrebbero mai mancare questi elementi, accompagnati, ove necessario, dalle allegazioni documentali:

- **Udienza di conferimento d'incarico.** Indicazione delle disposizioni impartite dal magistrato, delle autorizzazioni e dei termini ex articolo 195, comma 3, del Codice di procedura civile.

- **Ordinanze e udienze.** Eventuali ordinanze e/o udienze successive all'affidamento del l'incarico con le conseguenti assunzioni del giudice.

- **Nomina dei consulenti tecnici di parte.** Indicazione dei consulenti di parte e modalità delle loro nomine.

- **Istanze di proroga del termine di deposito della relazione peritale.** Eventuali istanze del Ctu atte a prorogare il termine di deposito della relazione peritale.

- **Comunicazione d'inizio delle operazioni peritali.** Indicazioni della data e delle modalità con la quale il Ctu ha avvisato dell'inizio delle operazioni peritali.

- **Istanze al magistrato.** Eventuali istanze presentate dal Ctu per l'assunzione di specifiche decisioni, anche ai sensi dell'articolo 92 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, con le conseguenti assunzioni del giudice.

- **Svolgimento delle operazioni peritali.** Le operazioni svolte, anche con finalità conciliativa, attraverso una sintesi strutturata delle diverse sessioni.

- **Istanze e osservazioni delle parti.** Istanze e osservazioni proposte dalle parti a norma dell'articolo 194 del Codice di procedura civile con risposta del Ctu.

- **Documenti peritali.** Documenti utilizzati dal Ctu nell'espletamento dell'incarico con l'indicazione delle fonti di provenienza.

- **Memorie delle parti.** Le memorie delle parti richieste all'esito delle indagini peritali in modo da consentire loro deduzioni tecniche prima dell'elaborazione della relazione peritale preliminare.

- **Risposta al quesito.** La risposta al quesito nella relazione preliminare attraverso le motivazioni e gli elementi a supporto.
- **Osservazioni delle parti e considerazioni del Ctu.** Raccolta e sintesi ragionata delle osservazioni prodotte dalle parti alla relazione peritale preliminare, seguite dalle osservazioni del Ctu con il loro accoglimento o rifiuto.
- **Risposta conclusiva al quesito.** La risposta conclusiva al quesito comprensiva delle eventuali modificazioni suggerite dalle osservazioni di parte.
- **Limiti e riserve del mandato.** Indicazione dei limiti e delle riserve di svolgimento del mandato.

Note

[1] Art. 101 cod. proc. civ. **[2]** Nelle modalità stabilite dall'articolo 201 cod. proc. civ. **[3]** Art. 2697 cod. civ. **[4]** Art. 115 cod. proc. civ. **[5]** Art. 183, comma 6, cod. proc. civ. **[6]** Tale responsabilità è regolamentata dagli artt. 19, 20 e 21 disp. Att. Cod. proc. civ. **[7]** Art. 64 cod. proc. civ., Art. 314 ss., 328, 366, 373 ss. cod. pen. **[8]** Art. 366 cod. pen. **[9]** Art. 328 cod. pen. **[10]** Art. 373 cod. pen. **[11]** Art. 374 cod. pen. **[12]** Art. 64 cod. proc. civ. **[13]** La fattispecie è regolata dagli Art. 64 cod. proc. civ., Art. 1176, 1218 e 2043 ss. cod. civ. **[14]** Come stabilite dalla deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 emessa dal Garante per la protezione dei dati personali. *Autore immagine: 123rf com*